**ATTI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE FAVORE DI INTERDETTO O MINORE SOTTO TUTELA**

Il Giudice Tutelare autorizza il tutore al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione (acquisto di beni mobili e immobili, assunzione di obbligazioni, consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, accettazione o rinunzie di eredità e donazioni, riscossione di capitali,reimpiego di somme, contrazione di mutui, promuovere giudizi, ecc.) quando esso sia necessario ed utile per il minore sotto tutela\*  o per l’interdetto.

\* Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Per altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria invece l'autorizzazione del Tribunale (per vendere: beni immobili, beni mobili, per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati).

|  |  |
| --- | --- |
| **RIFERIMENTI NORMATIVI**  [**Art. 374**](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Atti_straordinaria_amministrazione_afavore_interdetto.rtf)**-**[**375 cod. civ.**](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Art_375_codice_civile.rtf)**-**[**424 cod. civ.**](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Atti_straordin_amministrazione_favore_inabilitato_e_minore_interdetto.rtf) | [**Art. 374**](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Atti_straordinaria_amministrazione_afavore_interdetto.rtf)**-**[**375 cod. civ.**](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Art_375_codice_civile.rtf)**-**[**424 cod. civ.**](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Atti_straordin_amministrazione_favore_inabilitato_e_minore_interdetto.rtf) |

L’istanza deve essere presentata dal tutore.  
E' competente il Giudice Tutelare che ha in carico la tutela.  
Occorre allegare a seconda dei casi la documentazione utile, ad esempio:

* documentazione della somma da riscuotere;
* eventuale testamento;
* documentazione sulla passività dell'eredità;
* perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da acquistare;
* documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere;
* atti di causa.

**Esente da contributo unificato**

Sono dovuti solo I diritti di copia